

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

SERGIO SCIBETTA

Seduta del 16/05/2024

FATTO

Con ricorso del 29/1/2024, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, la ricorrente riferisce di aver stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2017 e di aver provveduto all'estinzione anticipata dello stesso nel 2021.

Proprio con riferimento all'intervenuta estinzione anticipata rispetto alla originaria durata del contratto, la ricorrente lamenta che non le sarebbero stati rimborsati tutti gli oneri relativi ed in particolare chiede la restituzione della complessiva somma di € 660,61 a titolo di quota di commissioni di istruttoria oltre gli interessi legali dall'estinzione al soddisfo.

Con controdeduzioni del 20/2/2024 l'intermediario ha poi eccepito l'inapplicabilità dell'art. 125 *sexies* del TUB nel testo modificato in esito alla sentenza n° 263/22 della Corte Costituzionale stante l'attuale vigenza delle disposizioni di trasparenza e dell'art. 6 *bis* del DPR 180/1950 per cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio sarebbero rimborsabili solo le quote dei costi c.d. *recurring* mentre quelli c.d. *upfront*, connessi alla sola fase di stipula del contratto di finanziamento, non potrebbero essere oggetto di restituzione. La detta normativa risulterebbe chiaramente richiamata anche nella contrattualistica del finanziamento in esame.

A supporto della propria difesa l'intermediario invoca la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Europea con riferimento alla causa C-555/22 relativa ai mutui immobiliari e la



posizione fatta propria dall'Avvocato Generale della CGUE in ordine alla esclusione della riduzione e restituzione dei costi corrisposti a soggetti terzi, quale l'intermediario del credito.

In conclusione l'intermediario convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di estinzione del finanziamento, ritenendo di aver agito in conformità alle previsioni di legge e contrattuali vigenti.

Con repliche del 13/3/2024 la ricorrente ha reiterato le proprie richieste invocando l'applicazione della Direttiva Europea posta a fondamento della sentenza c.d. "Lexitor" ed ha insistito nel chiedere l'accoglimento del proprio ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva l'infondatezza del richiamo operato dall'intermediario convenuto alla normativa applicabile alla vicenda in esame.

In primo luogo che l'art. 6-*bis* del D.P.R. 180/1950 invocato dall'intermediario convenuto prevede espressamente che per l'istituto della cessione di quote dello stipendio o salario o di pensione, si applichi la normativa prevista dal Capo II del Titolo VI del Decreto Legislativo n. 385/1993 e trovino applicazione le disposizioni definite dalla Banca d'Italia in forza del medesimo decreto.

Ancora si osserva che, per costante orientamento condiviso dai Collegi Territoriali, è stata ritenuta applicabile alla fattispecie in esame la disciplina dettata dall'art. 125-*sexies* del TUB senza mai disattendere l'applicazione della normativa secondaria quando compatibile con quella primaria, in conformità ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento con la decisione n° 6167/2014.

Infine, si rileva come con la decisione n° 26525/2019 il Collegio di Coordinamento, dopo aver interpretato l'art. 125 *sexies* del TUB in conformità alla sentenza cd. "Lexitor", abbia applicato la relativa disciplina per la risoluzione della controversia rimessa al proprio esame avente ad oggetto proprio la richiesta di rimborso degli oneri versati e non maturati in relazione ad un finanziamento concesso mediante cessione del quinto dello stipendio.

Analogamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 263/22 sull'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 73/2021 si è pronunciata in merito alla conformità della normativa per una questione sollevata nell'ambito di una controversia vertente proprio su un contratto di prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio.

Nel merito, il ricorso sottoposto all'esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato, fino al dicembre del 2019, che la concreta applicazione del principio di equa ripartizione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. "*costi recurring*") che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Di contro era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite contestualmente alla conclusione della stipula e quindi prima della estinzione anticipata (c.d. "*costi up front*").



Secondo la citata giurisprudenza si era consolidato l'orientamento per cui, in caso di estinzione anticipata, il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, denominato "pro rata temporis".

Nell'ambito del riferito quadro interpretativo si è inserita la decisione 11/9/2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza *Lexitor*) per la quale "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali anche innanzi ai Collegi ABF si era consolidato un nuovo orientamento per cui, riconoscendo l'immediata applicabilità dei principi affermati nella citata Sentenza *Lexitor*, l'art. 125 sexies TUB andasse interpretato nel senso di riconoscere che, in caso di estinzione anticipata, al consumatore sarebbe spettata la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. "up front" (CFR. Coll. Coordinamento dec. 26525 del 2019).

In tale contesto è intervenuto l'art. 11octies, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, rubricato "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. "Decreto Sostegni-bis"), come convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 ove è stato previsto che con riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua de contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Diversamente, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse a trovare applicazione "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Con sentenza n° 263/2022 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della su citata disposizione, ha rilevato che: (Par. 9.5) "La citata sentenza *Lexitor* ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza *Lexitor* dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha pertanto affermato che: (Par 12.4) "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme



secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». A seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, per opinione condivisa dei Collegi ABF, si è ritenuto di non doversi discostare dai principi espressi dal Collegio di Coordinamento ABF con la dec. N° 26525/19 con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto "Sostegni-bis") e quindi disporre che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Il superiore orientamento risulta invariato anche a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. N° 104/2023 che ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies del decreto c.d. "Sostegni bis" prevedendo che *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"*.

In particolare anche il riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia Europea non sembra potersi concretizzare in altro che alla linea interpretativa fornita dalla sentenza c.d. Lexitor, espressamente riferita ai finanziamenti mobiliari e maggiormente aderente all'odierno ricorso.

Nella vicenda oggi sottoposta al Collegio, la ricorrente ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2017 ed ha estinto lo stesso nell'anno 2021, in corrispondenza della rata n° 50.

In virtù della normativa nazionale e sovranazionale su richiamata la ricorrente ritiene di aver diritto al rimborso di una quota dei costi sostenuti che, in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, risulterebbero essere privi di giustificazione.,

In particolare la ricorrente chiede la restituzione della complessiva somma di € 660,61 corrispondente a quota delle commissioni di istruttoria oltre agli interessi dall'estinzione al soddisfo.

Il Collegio decidente, alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, in linea con gli orientamenti uniformi assunti in tutte le altre sedi territoriali, ritiene di dover applicare i principi già espressi con la decisione n° 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021, data di entrata in vigore del c.d. Decreto "sostegni bis", e quindi che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* ed *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

In applicazione dei su richiamati principi e criteri, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente alla retrocessione delle somme per come indicate nella seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	4,20%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	36,17%							
Commissioni di istruttoria				1.132,48 €	Recurring	<i>Pro rata temporis</i>	660,61 €		660,61 €
Totale									660,61 €

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 660,61, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI